

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Provincia di Teramo

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Nicola Basilico

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'Organo di Revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D. Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.);
- visto il D. Lgs. n.118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ArConET - Armonizzazione Contabile Enti Territoriali, e preso atto di quanto indicato da ArConET: *"A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n.9 al D. Lgs. n.118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio). Resta fermo l'obbligo di predisporre il rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi (con funzione conoscitiva). L'elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (Regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l'anno precedente per consentire l'elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva. Si ricorda che i capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l'elaborazione del rendiconto della gestione. Le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto dell'articolo 7 del D. Lgs. n.118/2011, che vieta l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito. Ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. "spacchettamento" dei capitoli del bilancio gestionale o del PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello. L'obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di personale"*;
- verificato che lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile" del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D. Lgs. n.118/2011;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

Sommaio

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	7
Gestione dell'esercizio 2021	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	8
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli	8
2. Previsioni di cassa	10
3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anni 2021-2023	11
4. La nota integrativa	12
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	13
1. Verifica della coerenza interna	14
2. Verifica della coerenza esterna	15
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNI 2021-2023	178
A) ENTRATE CORRENTI	19
B) SPESE CORRENTI	20
Spese di personale	20
Spese per incarichi	20
Fondo crediti di dubbia esigibilità	21
Fondo di riserva di competenza	21
ORGANISMI PARTECIPATI	22
SPESE IN CONTO CAPITALE	23
INDEBITAMENTO	24
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	25
CONCLUSIONI	27

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di Revisione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata nominato con deliberazione consiliare n. 21 del 27/06/2018,

premesso che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il Titolo II del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.), i principi contabili generali ed applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al D. Lgs. n.118/2011,

- ha ricevuto in data 28/05/2021 via PEC lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale in data 27/05/2021 con deliberazione n. 46 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati

nell'art.11, comma 3, D. Lgs. n.118/2011:

- a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento come da nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;
- e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D. Lgs. n.118/2011;

nell'art.172 D. Lgs. n.267/2000:

- g) la deliberazione consiliare con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n.167, 22 ottobre 1971 n.865 e 5 agosto 1978 n.457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- h) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, la deliberazione consiliare relativa ai tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- i) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/02/2013 S.M.I.);
- j) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio): in relazione a tale prospetto, previsto dall'art.1 comma 468 L. n.232/2016, lo stesso non va più obbligatoriamente allegato al bilancio di previsione alla luce delle intervenute modifiche normative (art.1 comma 823 L. n.145/2018). Al riguardo utili riferimenti sono rappresentati dall'art.1 comma 820 e segg. della citata L. n.145/2018 e dalla Circolare MEF-RGS n.3 del 14/02/2019 e Circolare MEF-RGS n 5 del 9 marzo 2020.

nonché i seguenti documenti necessari per l'espressione del parere:

- k) Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D. Lgs. n.267/2000 dalla Giunta;
- l) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- m) la deliberazione G.C. di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art.91 D. Lgs. n.267/2000, art.35, comma 4, D. Lgs. n.165/2001 ed art.19, comma 8, L. n.448/2001);
- n) la deliberazione G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;

- o) la deliberazione G.C. di approvazione del Piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art.2, commi 594 e 599, L. n.244/2007;
- p) la deliberazione consiliare relativa al programma di conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione, previsto dall'art.3, comma 55, della L. n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
- q) il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n.296/2006;

- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il T.U.E.L.;
- visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione;
- visto il vigente Regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visti il DL 18/20 e 34/20 e la legge 77/20 che ha differito al 31.01.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali, ed autorizzato fino alla stessa data l'esercizio provvisorio; termine differito poi al 31.03.2021 dal Decreto Ministero dell'Interno 13.01.2021; termine ulteriormente differito al 30.04.2021 dal D.L. 41/21 e legge 69/21; termine ulteriormente differito al 31.05.2021 dal DL 56/21;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2021 e gli stanziamenti di competenza 2021 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

Gestione dell'esercizio 2020

Il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 11 del 21/04/2021, il rendiconto della gestione esercizio 2020.

Dalla relazione sulla gestione della Giunta Comunale, approvata con deliberazione n. 19 del 24/03/2021, e dallo stesso rendiconto della gestione risulta che:

- sono stati salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto, ai sensi dell'art.187 del T.U.E.L., come modificato dal D. Lgs. n.118/2011 e dal D. Lgs. n.126/2014:

	Risultato di amministrazione (A)	2.321.715,91
<i>Composizione del risultato di amministrazione:</i>		
<u>Parte accantonata</u>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		1.777.112,27
Fondo Contenzioso e Altri accantonamenti		19.823,58
	Totale parte accantonata (B)	1.796.935,85
<u>Parte vincolata</u>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		220.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	220.000,00
<u>Parte destinata agli investimenti</u>		131.299,17
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	131.299,17
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	173.480,89

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2018	2019	2020
Disponibilità	1.146.956,29	868.363,27	1.915.517,58
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

L'Organo di Revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				
DENOMINAZIONE	PREV. DEF.	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	159.313,82	152.655,08	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.769.288,79	1.721.857,91	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione	265.772,15	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		0,00		
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.482.278,56	4.924.474,69	4.892.456,69	4.892.456,69
Trasferimenti correnti	1.238.502,62	141.571,48	74.822,57	74.822,57
Entrate extratributarie	631.027,83	798.924,43	818.924,43	818.924,43
Entrate in conto capitale	6.437.129,22	8.832.396,66	4.130.915,50	405.176,50
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	121.836,91	0,00	0,00	510.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	2.628.500,00	2.628.500,00	2.678.500,00	2.678.500,00
	15.689.275,14	17.475.867,26	12.745.619,19	9.529.880,19
Totale generale delle entrate	17.883.649,90	19.350.380,25	12.745.619,19	9.529.880,19

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV. DEF.	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	6.455.920,69	5.874.153,09	5.639.305,13	5.664.797,92
2	Spese in c/capitale	8.594.027,07	10.554.254,57	4.130.915,50	915.176,50
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	55.202,14	143.472,59	146.898,56	121.405,77
5	Chiusura anticipazioni da istituto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.628.500,00	2.628.500,00	2.678.500,00	2.678.500,00
Totale		17.883.649,90	19.350.380,25	12.745.619,19	9.529.880,19
	Totale generale delle spese	17.883.649,90	19.350.380,25	12.745.619,19	9.529.880,19

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.1. Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.)

Il Fondo Pluriennale Vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso in cui il Fondo si è generato, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di Revisione ha verificato che, avendo l'Ente già approvato il rendiconto della gestione esercizio 2020, il F.P.V. risulta così costituito:

F.P.V. per spese correnti	€ 159.313,82
F.P.V. spese in conto capitale	€ 1.769.288,79

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI		
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2021
	Fondo di Cassa al 01/01/2021	1.915.517,58
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.596.557,75
2	Trasferimenti correnti	505.508,42
3	Entrate extratributarie	1.241.592,12
4	Entrate in conto capitale	10.455.254,62
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	115.492,91
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.873.876,43
Totale titoli		22.938.282,25
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	24.853.799,83

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2021
1	Spese correnti	7.523.074,61
2	Spese in conto capitale	11.220.728,74
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	143.472,59
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	150.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.081.145,33
Totale titoli		22.118.421,27
	SALDO DI CASSA	2.735.378,56

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto di quanto stabilito dall'art.162 T.U.E.L.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 143.642,92.

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 T.U.E.L. sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	152.655,08		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00-2.00-3.00	(+)	5.864.970,60	5.786.203,69	5.786.203,69
<i>di cui: per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.874.153,09	5.639.305,13	5.664.797,92
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>				
		238.910,28	238.910,28	238.910,28
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e dei prestiti obbligazionari	(-)	143.472,59	146.898,56	121.405,77
<i>di cui: per estinzione anticipata di prestiti</i>				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull'equilibrio ex art.162, comma 6, TUEL				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)			
<i>di cui: per estinzione anticipata di prestiti</i>				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
<i>di cui: per estinzione anticipata di prestiti</i>				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)			
Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.721.857,91		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	8.832.396,66	4.130.915,50	915.176,50
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	10.554.254,57	4.130.915,50	915.176,50
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
Equilibrio di parte capitale (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
Equilibrio finale (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.				
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.				
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.				
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.				
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.				
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.				

4. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D. Lgs. n.118/2011 tutte le seguenti informazioni:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**1. Verifica della coerenza interna**

L'Organo di Revisione ritiene che le previsioni per il periodo 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il Documento Unico di Programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, etc.).

1.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al D. Lgs. n.118/2011).

Sul D.U.P., approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 29/09/2020, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, l'Organo di Revisione ha espresso parere attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 27/05/2021, è stata approvata la relativa nota di aggiornamento; l'Organo di Revisione, in sede di presentazione al Consiglio Comunale della citata nota di aggiornamento (proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2021), ha espresso il proprio parere attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

1.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni***1.2.1. Programma triennale lavori pubblici***

Il Programma Triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici di cui all'art.128 del D. Lgs. n.163/2006 è stato redatto, conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'Organo Esecutivo con deliberazione n. 6 del 03/02/2021.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 20/05/2021 si è proceduto all'aggiornamento degli stessi Programma Triennale 2021/2023 ed Elenco Annuale 2021, conformemente all'art.216, comma 3, D. Lgs. n.50/2016.

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo inferiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la Giunta ha provveduto all'approvazione dello studio di fattibilità o della stima dei costi. Per i lavori inclusi nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale. Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con le previsioni di pagamenti del Titolo II indicate nel bilancio di cassa.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

1.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della L. n.449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. n.165/2001 è stata approvata con specifico atto (deliberazione G.C. n. 104 del 20/11/2020). Su tale atto l'Organo di Revisione ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art.19, comma 8, della L. n.448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2021/2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

2. Verifica della coerenza esterna

2.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica

In relazione al prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio) - previsto dall'art.1 comma 468 L. n.232/2016 - lo stesso non va più allegato al bilancio di previsione alla luce delle intervenute modifiche normative (art.1 comma 823 L. n.145/2018). Al riguardo utili riferimenti sono rappresentati dall'art.1 comma 820 e segg. della citata L. n.145/2018 e dalla Circolare MEF-RGS n.3 del 14/02/2019 (v. pagg.7, 8 e 9).

In tema di saldo di finanza pubblica, in particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019), nel dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 2017 e n.101 del 2018, ha previsto che gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal Decreto Legislativo n.118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili).

I Comuni, pertanto, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Al riguardo appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte per i Comuni, a decorrere dal 2019, dalla citata Legge n.145/2018:

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al Decreto Legislativo n.118/2011: i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato Decreto Legislativo n.118/2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n.232/2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n.232/2016 (comma 823);
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali) dell'articolo 1 della Legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresì, che vengono meno le disposizioni e gli effetti del D.P.C.M. n.21/2017, volto a dare attuazione all'articolo 10 della Legge n.243/2012, che prevede che le operazioni d'investimento

realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima Legge n.243/2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima Regione.

Nella Legge di Bilancio 2019, quindi, il pareggio di bilancio, così come declinato dall'articolo 1 comma 466 L. 232/2016, viene sostanzialmente abolito.

Restano tuttavia gli obblighi di certificazione e monitoraggio del saldo non negativo del 2018, e resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2017.

Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto dell'equilibrio viene riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dalle verifiche effettuate, l'Ente rispetta l'equilibrio sopra indicato, presentando un risultato di competenza non negativo negli anni considerati.

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNI 2021-2023**A) ENTRATE CORRENTI**Premessa

La L. n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) non avendo ulteriormente modificato l'art.1, comma 26, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) - che aveva previsto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte che prevedeva l'aumento di tributi e di addizionali e, pertanto, sancendo, anche per il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali - ha di fatto sbloccato la leva fiscale per i Comuni a partire dal 2019.

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate dall'Ente tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, etc.) e le modifiche normative che condizionano il gettito. Nel merito sono state analizzate in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

Imposta Municipale propria

La nuova disciplina - introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) in materia di Imposta Municipale Propria (IMu) - prevede l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TaRi), nonché l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMu) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TaSI) in un'unica imposta locale. Tale nuova disciplina si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa. A decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TaSI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della L. n.147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Il gettito, determinato sulla base dell'art.1, comma 380, della L. n. 228/2012, è stato previsto in euro 1.720.000,00, tenendo conto di quanto accertato, ed incassato, nell'esercizio 2020 e della quota del gettito IMu del Comune che alimenta il Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.). Anche nel 2021 una parte del gettito IMu dei Comuni alimenterà il Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.). In base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata contribuirà ad alimentare il F.S.C. 2021 con euro 328.758,74, che verranno trattenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.).

L'art.1, comma 49, della L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha istituito un apposito fondo di ristoro in favore dei Comuni a compensazione delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMu disposte dal predetto comma 48, a decorrere dal 2021.

L'art.1, comma 601, della L. n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede a favore dei Comuni una compensazione finanziaria per l'anno 2021 per il ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione di cui al comma 599 (riduzioni derivanti dagli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Addizionale Comunale all'IRPeF

La L. n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) non avendo ulteriormente modificato l'art.1, comma 26, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) - che aveva previsto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte che prevedeva l'aumento di tributi e di addizionali e, pertanto, sancendo, per gli anni 2016, 2017 e 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali - ha di fatto garantito la leva fiscale per i Comuni anche per il 2021.

Il Comune, considerata la necessità di assicurare gli equilibri generali di bilancio e di mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi prestati e tenuto conto delle spese da sostenere nel corso dell'esercizio finanziario 2021 e seguenti, ha ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021-2023, di confermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale in misura pari allo 0,8 punti percentuali.

L'All. n.4.2 al punto 3.7 del D Lgs. n.118/2011 ha delineato le modalità con cui debbono accertate le entrate tributarie. Con particolare riferimento all'Addizionale Comunale IRPeF, la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata "sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un

importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale". Gli allegati al D. Lgs n.118/2011 sono stati soggetti ad aggiornamenti: in particolare l'art.3 del D.M. 01/12/2015 recante il terzo aggiornamento agli stessi, ha escluso la possibilità di utilizzare le stime ministeriali, lasciando applicabile esclusivamente il criterio di cassa. Per il 2016 l'applicazione di tale criterio avrebbe comportato l'iscrizione di un'entrata tributaria più bassa, con conseguenti problemi di quadratura di bilancio. Per tale ragione, il 16 dicembre 2015 si è svolta presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze una riunione della Commissione ArConET, nel corso della quale è stata esaminata la proposta elaborata da R.G.S., A.N.C.I. e Dipartimento delle Finanze, diretta a inserire un nuovo principio contabile in materia di accertamento di entrate tributarie. In base al nuovo principio contabile, l'accertamento della Addizionale Comunale IRPeF, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base "delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento".

In base al nuovo principio contabile, l'accertamento della Addizionale Comunale IRPeF, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base "delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento".

La previsione è stata definita nel rispetto del citato principio contabile e, pertanto, il gettito è previsto in euro 640.000,00.

Tassa sui Rifiuti

Ai sensi dell'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021, limitatamente all'anno 2021 - in deroga all'art.1, comma 169, della L. n.296/2006 ed all'art.53, comma 16, della L. n.388/2000 - i Comuni possono approvare le tariffe ed i regolamenti della TaRi e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Le entrate sono state pertanto definite in base al Piano Economico Finanziario 2020 - redatto secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 del MTR, come aggiornato con la Deliberazione ARERA n.238/2020/R/RIF - approvato, insieme alle tariffe per l'esercizio 2020, con deliberazione C.C. n.41 del 29/12/2020.

L'Ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 1.420.308,00 in riferimento alla tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della L. n.147/2013.

Trasferimenti correnti dallo Stato (Fondo di Solidarietà Comunale)

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Interno, determinati nel rispetto della normativa di riferimento vigente.

Il Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.) è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai Comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica. Esso è stato istituito in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio - previsto dal D. Lgs. n.23/2011 (art.2) di attuazione del c.d. federalismo fiscale municipale - dall'art.1, comma 380, della L. n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) in ragione della nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMu) introdotta dalla suddetta legge, che ha attribuito ai Comuni l'intero gettito IMu, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato, nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011. La dotazione annuale del F.S.C. è definita per legge ed è in parte assicurata, attraverso una quota dell'IMu, di spettanza dei Comuni, che in esso confluisce annualmente.

L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del F.S.C., in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione, inizialmente nell'anno 2021. Tale progressione è stata tuttavia sospesa nell'anno 2019, con la Legge di Bilancio 2019 (L. n.145/2018). Da ultimo, con il D.L. n.124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n.157/2019, e ss.mm.ii., si è giunti alla definizione di un percorso molto più graduale di applicazione del meccanismo perequativo, con un incremento costante della quota percentuale del F.S.C. da distribuire tra i Comuni su base perequativa del 5% annuo. L'entrata a regime del sistema, con il raggiungimento del 100% della perequazione, è prevista attualmente nell'anno 2030.

Nel dettaglio con l'art.1, commi 848 e 849, della L. n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) è stato pressoché ripristinato, anche se in modo graduale, il taglio al F.S.C. operato, dal 2014 al 2018, dall'art.47, comma 9, lettera a) del D.L. n.66/2014 (da ultimo, nel 2018, per 563,4 milioni di euro).

Il citato D.L. n.124/2019 ha previsto invece, a partire dal 2020, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, la riduzione della quota di F.S.C. da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (abbandonando così, progressivamente, il criterio della spesa storica), che passa dal 45% del 2019, al 50% del 2020, quota quest'ultima che viene incrementata del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030. Ricordiamo che in precedenza le percentuali previste erano l'85% per l'anno 2020 ed il 100% a decorrere dall'anno 2021.

Da ultimo, con la Legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 791) è stato previsto un importante incremento della dotazione annuale del F.S.C. destinato:

- a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Si tratta di 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 254,9 milioni per l'anno 2022, 299,9 milioni per l'anno 2023, 345,9 milioni per l'anno 2024, 390,9 milioni per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e di 650,9 milioni a regime, a decorrere dal 2030;

- ad incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai Comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze. Il finanziamento è nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a regime a decorrere dal 2026.

Alla luce di quanto sopra, da una prima lettura, sembrerebbe che le risorse del F.S.C. siano state incrementate in modo consistente a partire dal 2021. In realtà, come si desume dal successivo comma 793 della citata Legge di Bilancio 2021, il legislatore ha contemporaneamente abrogato i commi 848 e 850 dell'art.1 della L. n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ovvero la predetta integrazione del F.S.C. relativa al ristoro per i tagli subiti a causa della spending review 2014 (art.47 del D.L. n.66/2014). Quindi il previsto incremento è per buona parte finanziato con altri tagli del F.S.C.

Di conseguenza, il F.S.C. è stato riquantificato in 6.616,5 milioni per l'anno 2021, in 6.855,5 milioni per l'anno 2022, in 6.980,5 milioni per l'anno 2023, in 7.306,5 milioni per l'anno 2024, in 7.401,5 per l'anno 2025, in 7.503,5 milioni per l'anno 2026, in 7.562,5 milioni per l'anno 2027, in 7.620,5 milioni per l'anno 2028, in 7.679,5 per l'anno 2029 ed in 7.711,5 milioni a decorrere dall'anno 2030.

Va sottolineato, infine, che sul funzionamento del F.S.C., ed in particolare sotto il profilo distributivo delle risorse effettivamente disponibili per ciascun Comune, hanno inciso profondamente i tagli determinati dalle misure di finanza pubblica poste a carico dei Comuni a partire dall'anno 2010, applicati sulla base di criteri diversi (spending review, revisione base imponibile dell'IMu, etc.). In particolare, l'ingente concorso alla finanza pubblica richiesto ai Comuni a valere sulle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale, ha modificato la struttura del Fondo medesimo che - tolta la quota ristorativa destinata alla compensazione delle minori entrate IMu-TaSI, coperta con risorse statali - è divenuta orizzontale, essendo ormai il Fondo alimentato esclusivamente dai Comuni attraverso il gettito dell'Imposta Municipale Propria (per una quota del 22,43%, circa 2,8 miliardi) e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiesto dalla L. n.42/2009, in riferimento al Fondo perequativo per le funzioni fondamentali. Tale situazione dipende dal fatto che la componente verticale, finanziata dallo Stato, di fatto è stata annullata dai tagli delle risorse del Fondo derivanti dalle misure di concorso alla finanza pubblica previste per i Comuni sulla base dei principi del coordinamento della finanza pubblica negli anni 2010-2015 (per un effetto cumulato di oltre 7,7 miliardi di euro nel 2019), tanto da diventare un "trasferimento negativo", nel senso che è il comparto dei Comuni che finisce con il trasferire risorse allo Stato. L'incremento di risorse disposto con le ultime due leggi di bilancio ha reintrodotta nella componente tradizionale del Fondo di Solidarietà Comunale una quota di risorse di carattere "verticale", che rientrano nell'ambito del sistema di perequazione, ai fini del riparto del Fondo.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale dell'Ente, come si evince dalla proposta di deliberazione consiliare n. 6 del 21/04/2021, ha previsto un tasso di copertura pari a 29,716%.

Poiché il Comune, sulla base del Certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2019 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) non risulta essere strutturalmente deficitario, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, conformemente all'art.243 del D. Lgs. n.267/2000.

Sanzioni amministrative da Codice della Strada

La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada da

vincolare per l'anno 2021 - in conformità a quanto prescritto dall'art. 208 del Codice della Strada, così come modificato dall'art.53, comma 20, della L. n.388/2000 (pari al 50%) - pari ad euro 4.000,00, con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 18/05/2021 è stata così destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, (ovvero € 1.000) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, (ovvero € 1.000), al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità in misura (ovvero € 2.000) nello specifico, misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Sono previsti euro 25.906,40 quali quota parte degli utili di esercizio della Farmacia Comunale Sant'Egidio SpA di cui il Comune detiene il 47% delle azioni.

Contributi per permesso di costruire

Il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore l'art.1, comma 460, della L. n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017), che ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n.380/2001, devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all'urbanizzazione ed alla manutenzione del territorio.

Inoltre l'art.1, comma 461, della citata Legge di Bilancio 2017, conseguentemente, ha previsto l'abrogazione - a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 - dell'art.2, comma 8, della L. n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008), più volte prorogato negli anni che consentiva l'utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti. Infine non può più essere utilizzato l'art.1, comma 737, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che per gli anni 2016 e 2017 aveva consentito ai Comuni di utilizzare una quota sino 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Nel dettaglio il citato art.1, comma 460, della L. n.232/2016 dal 1° gennaio 2018 destina i proventi edilizi in particolare a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

Il Comune non si è avvalso della possibilità, prevista dalla vigente citata normativa, di utilizzare i proventi da concessioni edilizie per finanziare le spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

B) SPESE CORRENTI

Spese di personale

La spesa per il personale prevista per gli esercizi 2021-2023, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art.3, commi 5 e 5 quater, D.L. n.90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- dei vincoli disposti dall'art.9, comma 28, D.L. n.78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;

- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art.1, comma 557, L. n.296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013.

L'Organo di Revisione ha provveduto, ai sensi dell'art.19, punto 8, L. n.448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'art.39 L. n.449/1997.

Spese per incarichi

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 del 21.04.2021 ha approvato il programma per l'anno 2021 relativo al conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione, previsto dall'art.3, comma 55, della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), stabilendo contestualmente i limiti entro cui la spesa per tali incarichi deve essere contenuta.

L'Ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche quelle per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda individuale, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, etc.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata a F.C.D.E. nel bilancio 2021-2023 è evidenziata nel prospetto che è allegato allo schema di bilancio di previsione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 27/05/2021, nonché nella nota integrativa.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche ed i crediti assistiti da fideiussione.

Il principio contabile All. n.4/2 (paragrafo 3.3) al D. Lgs. n.118/2011 - così come modificato dall'art.1, comma 882, della L. n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) - ha previsto un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al F.C.D.E. Pertanto nel 2019 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere pari almeno all'85%, nel 2020, pari almeno il 95% nel 2021, e pari almeno al 100% nel 2022.

L'ente si è avvalso di tale facoltà per l'anno 2021.

L'art.1, comma 79, della L. n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto che, nel corso degli anni 2020 e 2021, gli enti possano variare il bilancio di previsione 2020/2022 e 2021/2023, per ridurre il F.C.D.E. stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il F.C.D.E., qualora nell'esercizio precedente a quello di riferimento risultino contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

1) il debito commerciale residuo di cui all'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non superi il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

2) l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art.4 del D. Lgs. n.231/2002.

L'ente non può avvalersi di tale facoltà.

L'art.107 bis del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.27/2020, e ss.mm.ii. ha stabilito che: "A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020".

L'ente si avvalso di tale facoltà calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati dell'esercizio 2019.

L'Organo di Revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento, tenuto anche conto di quanto fatto dall'Ente con approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.06.2020 avente ad oggetto "Ripiano disavanzo rendiconto 2019 derivante dall'applicazione del metodo ordinario per il calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ai sensi dell'art.39-quater D.L. n.162/2019 - Definizione modalità di ripiano".

Fondo di Garanzia Debiti Commerciali

La Legge di Bilancio 2019 (L. n.145/2018) all'art.1, commi da 858 a 872, ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la Piattaforma dei Crediti Commerciali (P.C.C.). La norma stabilisce, inoltre, che la stessa P.C.C. è la base informativa per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti.

Ai sensi dell'art.1, comma 862, della citata L. n.145/2018 gli enti che presentano le condizioni di inadempienza di cui all'art.1, commi 859, 867 e 868, della stessa legge, con "delibera di Giunta", devono stanziare entro il 28/02/2021 "nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di Garanzia Debiti Commerciali".

Una volta effettuato il calcolo dello stock dei debiti commerciali, ai sensi dei commi 859 e segg. dell'art.1 della predetta norma, gli enti locali stanziavano obbligatoriamente nel proprio bilancio il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (F.G.D.C.) nel caso in cui il debito commerciale residuo, scaduto e non pagato, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (31/12/2020) non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (31/12/2019), ovvero nel caso in cui sia stato registrato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti maggiore rispetto ai 30 giorni indicati dall'art.4 del D. Lgs. n.231/2002 (art.33 D. Lgs. n.33/2013; art.9 D.P.C.M. 22/09/2014 ed art.41, comma 1, D.L. n.66/2014). Peraltro il Fondo non deve essere comunque stanziato qualora non si registrino ritardi nel pagamento delle fatture ed il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, anche se non si è ridotto almeno del 10%, non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

In data 26/02/2021 l'IFEL ha fornito le indicazioni operative per l'accantonamento del F.G.D.C., dando atto che l'esistenza del bilancio di previsione 2021-2023 approvato costituisce il presupposto indispensabile per il corretto adempimento del disposto normativo. Pertanto per gli enti che alla data del 28/02/2021 non avevano ancora deliberato il bilancio di previsione 2021-2023, in caso di obbligo di stanziamento del F.G.D.C., gli stessi inseriscono l'accantonamento nell'elaborando bilancio di previsione 2021-2023, indicando nella nota integrativa le condizioni che hanno portato allo stanziamento del fondo.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata alla data del 31/12/2019, come si evince dai dati presenti sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali, opportunamente bonificati, presentava un debito scaduto e non pagato di euro 102.379,05. Alla data del 31/12/2020 lo stesso debito scaduto e non pagato era pari ad euro 195.032,48. Pertanto il debito commerciale residuo, scaduto e non pagato, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (31/12/2020) non risulta ridotto rispetto a quello del secondo esercizio precedente (31/12/2019). Inoltre al 31/12/2020 si è registrato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti - nel dettaglio giorni 45 (tempo medio ponderato di pagamento) - maggiore rispetto ai 30 giorni indicati dall'art.4 del D. Lgs. n.231/2002.

Infine il debito commerciale residuo scaduto, rilevato al 31/12/2020 - oltre a non essere ridotto di almeno il 10% rispetto a quello rilevato al 31/12/2019 - è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (euro 2.256.630,78).

Alla luce di quanto sopra ed ai sensi dell'art.1, comma 862, lettera a) della citata Legge di Bilancio 2019, poiché al 31/12/2020 si è in presenza della mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo, nel bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, è obbligatorio accantonare un importo pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 3 del Titolo I).

Gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 3 del Titolo I) sono pari ad euro 2.379.361,04 e, pertanto, l'accantonamento iniziale relativo al F.G.D.C. deve essere almeno pari ad euro 118.968,05, precisando che nel corso dell'esercizio lo stanziamento del Fondo accantonato dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi.

Sul Fondo accantonato non è possibile disporre impegni e pagamenti e lo stanziamento di cassa deve essere pari a zero. In sede di rendiconto della gestione la norma originale prevedeva che il Fondo accantonato sarebbe confluito nella parte libera dell'avanzo, mentre il D.L. n.183/2020 (art.2, comma 4-quater, lett.b), in sede di conversione (L. n.21/2021), ha disposto che esso confluisca nella parte accantonata del risultato contabile di amministrazione.

Infine la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con Deliberazione n.98/2020/PRSE ha rilevato come il F.G.D.C. abbia “lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa”.

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

- euro 30.000,00 per l'anno 2021, pari allo 0,51% delle spese correnti;
- euro 30.000,00 per l'anno 2022, pari allo 0,53% delle spese correnti;
- euro 30.000,00 per l'anno 2023, pari allo 0,53% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'art.166 del T.U.E.L. (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

Non facendo l'Ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà deve essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2019.

Nessuno degli organismi partecipati nell'ultimo bilancio approvato presenta perdite che richiedono gli interventi di cui all'art.2447 Codice Civile.

L'Ente ha approvato - ai sensi dell'art.4, commi 1, 2 e 3, del D.L. 06/07/2012 n.95, convertito con modificazione della L. 07/08/2012 n.135, nel testo allora vigente - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2013, la ricognizione delle partecipazioni societarie, anche in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di società pubbliche nonché all'adozione di eventuali proposte circa il mantenimento di partecipazioni societarie.

L'Ente ha altresì approvato - ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. 23/12/2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) - con Decreto/Relazione prot. n. 4278 del 31/03/2015, il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

L'Ente ha infine approvato - ai sensi dell'art.24 D. Lgs. 19/08/2016 n.175 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2020, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2020.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale pari a:

- euro 10.554.254,57 per l'anno 2021;

- euro 4.130.915,50 per l'anno 2022;

- euro 915.176,50 per l'anno 2023,

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 3 (Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anni 2021-2023).

Solo parte delle spese d'investimento previste nell'anno 2023 per euro 510.000,00, sono finanziate con ricorso all'indebitamento.

Non sono previste acquisizioni di beni con contratti di locazione finanziaria.

INDEBITAMENTO

Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 T.U.E.L., al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non può superare il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente all'esercizio 2021 è ampiamente al di sotto dei citati limiti di cui all'art.204 T.U.E.L.

Il limite teorico degli interessi sui mutui in ammortamento, in riferimento all'esercizio 2021, calcolato come previsto dalla vigente normativa (art. 204 T.U.E.L.) ammonta ad euro 579.800,02 (10% delle entrate correnti rendiconto esercizio 2019), mentre gli interessi, al netto dei contributi in c/interessi pari ad € 559,43, ammontano ad euro 65.440,98. Pertanto il limite è ampiamente rispettato presentando un margine di euro 514.359,04.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di Revisione, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, esprime le seguenti considerazioni:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2019 e 2020;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel D.U.P.;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e delle riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, così come si evincono dalla proposta di deliberazione consiliare n. 17 del 27/05/2021.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il D.U.P. ed il Piano Triennale dei lavori pubblici.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio l'Ente può conseguire negli anni 2021, 2022 e 2023, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento alle scadenze di legge.

e) Obbligo di pubblicazione

L'Ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt.29 e 33 del D. Lgs. n.33/2013:

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione;
- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con D.P.C.M. 22/09/2014.

f) Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile

A decorrere dal 2016 l'Ente è stato tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale, ed ha pertanto avviato le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- applicare il piano dei conti integrato di cui all'All. n.6 al D. Lgs. n.118/2011;
- applicare il principio contabile generale n.17 della competenza economica di cui all'All. n.1 al D. Lgs. n.118/2011;
- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'All. n.4/3 al D. Lgs. n.118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata";

- aggiornare l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (All. n.6 al D. Lgs. n.118/2011);
- aggiornare le valutazioni delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- effettuare la ricognizione del perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini del bilancio consolidato.

Infine, come già fatto nella Relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2019 sottoscritta il 30.03.2021, si invita l'Ente:

- **a dare piena attuazione a quanto stabilito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo con Del. n. 86/2020/PRSE: <<l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a garantire una prudentiale quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, all'intensificazione dell'attività di contrasto all'evasione tributaria e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica>>;**
- **ad adottare una più incisiva attività di riscossione dei crediti, evitando di svolgere un'azione meramente passiva nella riscossione dei propri crediti. A tal fine l'Ente deve attivare tutte le procedure utili alla riscossione dei crediti residui, a partire da azioni di sollecito opportunamente documentate fino ad arrivare all'attivazione di procedure di riscossione coattiva dei crediti, monitorando con la massima attenzione eventuali prescrizioni con conseguente danno erariale;**
- **ad adottare una più incisiva attività di pagamento dei debiti;**
- **ad effettuare in ogni caso una ricognizione del contenzioso esistente ed un relativo costante monitoraggio dello stesso;**
- **ad adottare nuove misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, adeguando ed aggiornando la deliberazione di G.C. n. 113 del 30.12.2009, indicando altresì le misure correttive da intraprendere in caso di sfioramento del termine medio di pagamento.**

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art.239 T.U.E.L. e tenuto conto:

- ❑ del parere espresso sul D.U.P. e sulla relativa nota di aggiornamento in sede di presentazione al Consiglio Comunale,
- ❑ del parere espresso dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa,
- ❑ delle variazioni rispetto all'anno precedente,

l'Organo di Revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello Statuto dell'Ente, del Regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'art.162 T.U.E.L. e dalle norme del D. Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

ed esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

Sant'Egidio alla Vibrata, 31 maggio 2021

L'Organo di Revisione
Dott. Nicola Basilico
(firmato digitalmente)